

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia. Nuovo testo C. 3651 Venittelli (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	28

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	25
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	29
Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Atto n. 293 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	25

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina dei partiti politici. Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	26
--	----

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

##### La seduta comincia alle 14.40.

**Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.**

**Nuovo testo C. 3651 Venittelli.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge C. 3651, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presso la XI Commissione, modifica i criteri di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/UE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla

base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996 e dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 96 del 1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.

Ricorda, in via preliminare, che il decreto-legge n. 96 del 1995 ha previsto, per gli anni 1995 e 1996, un regime di aiuti alle imprese del territorio di Venezia insulare e di Chioggia (attraverso l'estensione del regime di aiuti già previsto dal decreto ministeriale 5 agosto 1994 per i datori di lavoro del Mezzogiorno per gli anni 1994-1996) e che, successivamente, il decreto-legge n.669 del 1996 ha previsto l'applicazione del regime di aiuti anche per l'anno 1997. Il regime di aiuti consisteva in uno sgravio sull'intero ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro e in un'esenzione degli oneri sociali (per la durata di un anno) sulle nuove assunzioni. Secondo i dati forniti dall'INPS, tra il 1995 e il 1997 sono stati concessi benefici contributivi a imprese situate nel territorio di Venezia e di Chioggia per un ammontare complessivo medio annuo di 73,6 miliardi di lire (l'equivalente di 38 milioni di euro), di cui hanno beneficiato oltre 1.800 imprese. Con la Decisione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione, ai sensi dei decreti-legge n. 96 del 1995 e n.669 del 1996, in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, fossero compatibili con il mercato comune solo a determinate condizioni – ad esempio se accordati ad imprese che non sono piccole medie imprese e che sono localizzate al di determinate zone – in assenza delle quali gli interventi, in sostanza, rappresentavano agevolazioni ritenute atte a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

Le decisioni da parte delle autorità nazionali di procedere al recupero delle somme non andarono, tuttavia, nella maggiore parte dei casi, a buon fine, e furono oggetto di numerosi ricorsi di annullamento, presentati dai soggetti destinatari

dell'intimazione dell'INPS dinanzi ai giudici civili italiani, che determinarono la sospensione dell'esecuzione, contribuendo così a ritardare le procedure di recupero. Al termine di una lunga vicenda, la Corte di giustizia intervenne con la sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09), osservando che l'Italia era tenuta ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute.

Al fine di dare attuazione alla decisione della Commissione europea 2000/394/CE e alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2011, il legislatore italiano è intervenuto con l'articolo 1, commi da 351 a 356, della legge n. 228 del 2012, che ha definito una specifica procedura per il recupero delle somme da parte delle imprese che avevano illegittimamente beneficiato del regime di aiuti. Con la sentenza del 17 settembre 2015, la Corte di giustizia dell'Unione europea, tuttavia, ha accertato che l'Italia, alla data del 21 gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida inviata dalla Commissione all'Italia), è nuovamente venuta meno all'obbligo di recupero, in quanto gli aiuti non erano stati ancora recuperati integralmente dalle autorità italiane.

Ricorda, inoltre, che, con la sentenza del 3 settembre 2015 (Commissione c. Italia, C-367/14), la Corte, in merito ai criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794 del 2004 che prevede l'applicazione di un tasso di interessi composto – è il caso di Venezia e Chioggia, per le quali la decisione è stata notificata nel 1999 – ha rinviato al diritto nazionale la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

L'intervento legislativo, quindi, in linea con l'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti, è volto a rendere sostenibile (e quindi possibile) il recupero

degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, modificando i criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.

La proposta di legge in esame, a seguito dell'esame degli emendamenti presso la Commissione di merito, si compone di un unico articolo. In sede di esame in sede referente, infatti, attraverso l'approvazione di un emendamento della relatrice, si è giunti alla modifica dell'articolo 1 – che inizialmente, oltre a fare riferimento all'articolo 1282 del codice civile in ordine ai criteri di calcolo, interveniva anche sui criteri di decorrenza degli interessi e faceva riferimento alla possibilità per le imprese di compensare con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dell'INPS – nonché alla soppressione della rubrica dell'articolo 1 e alla soppressione dell'articolo 2, che era volto a disciplinare l'attivazione di un procedimento di rivalsa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, dunque, attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo l'applicazione del tasso di interesse semplice (e non del tasso di interesse composto, come previsto dalla normativa vigente, attraverso il richiamo al Capo V del Regolamento (CE) n. 794 del 2004). La norma, inoltre, prevede che gli interessi siano calcolati annualmente al tasso stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, ovvero al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia di potestà legislativa esclusiva statale « rapporti dello Stato con l'Unione europea », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera a), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).**

**Atto n. 291.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere già presentata nel corso della seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.**

**Atto n. 293.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

#### Disciplina dei partiti politici.

Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio.

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 maggio 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione con una condizione e un'osservazione, i pareri favorevoli delle Commissioni II, VI, XII e XIV, il parere di nulla osta delle Commissioni VII e XI nonché il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali con una condizione e un'osservazione.

Comunica, inoltre, che le Commissioni III, IX e X non hanno espresso il proprio parere, mentre la V Commissione esprimerà il proprio parere all'Assemblea.

Matteo RICHETTI (PD), *relatore*, propone le seguenti modifiche di coordinamento del testo:

« Al titolo il primo periodo è sostituito dal seguente: "Disposizioni in materia di partiti politici".

Le parole "movimenti o gruppi politici organizzati", ovunque ricorrano nel testo, sono sostituite dalle seguenti "movimenti e gruppi politici organizzati" e le parole "movimento o gruppo politico organizzato" sono sostituite dalle seguenti "movimento e gruppo politico organizzato".

All'articolo 2, comma 3, lettera a), capoverso le parole "la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto" sono sostituite dalle seguenti "consultabile da ogni iscritto".

All'articolo 5, comma 2, primo periodo, le parole "la durata dei relativi incarichi" sono sostituite dalle seguenti "la loro durata".

All'articolo 5, comma 3, le parole "totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti "anche parziale degli obblighi di cui al comma 2".

All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole "istituti di credito o da aziende bancarie" sono sostituite dalle seguenti "banche o intermediari finanziari".

All'articolo 6, comma 3, lettera g), le parole "o movimenti politici" sono sostituite dalle seguenti "movimenti e gruppi politici organizzati".

All'articolo 6, comma 5, le parole "primo periodo," sono soppresse.

All'articolo 6, comma 6, primo periodo, le parole "indirizzate con raccomandata" sono sostituite dalle seguenti "trasmesse mediante lettera raccomandata".

All'articolo 6, comma 6, secondo periodo, la parola "trasmesse" è sostituita dalle seguenti "depositate o trasmesse".

All'articolo 6, comma 10, le parole “e non oltre” sono soppresse.

All'articolo 6, comma 11, secondo periodo, le parole “comma 5” sono sostituite dalle seguenti “comma 6”.

All'articolo 6, comma 12, le parole “dai commi 4, 5 e 6” sono sostituite dalle seguenti “commi 4 e 5, e di cui al comma 6”.

All'articolo 7, comma 1, ultimo periodo, le parole “di cui al presente articolo” sono sostituite dalla seguente “utilizzatori”.

All'articolo 7-bis, dopo le parole “Camera dei deputati ovvero” sono soppresse” sono inserite le seguenti “, le parole: “alla Camera medesima” sono sostituite dalle seguenti: “alla Camera dei deputati” ».

La Commissione approva la proposta di coordinamento del testo del relatore.

Danilo TONINELLI (M5S), preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà la funzione di relatore di minoranza.

Stefano QUARANTA (SI-SEL) preannuncia che il proprio gruppo presenterà una relazione di minoranza e che egli stesso svolgerà la funzione di relatore di minoranza.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, deputato Matteo Ricchetti, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.20.**

## ALLEGATO 1

**Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia (Nuovo testo C. 3651 Venittelli).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

preso atto che il provvedimento è volto a rendere sostenibile e, quindi, possibile il recupero degli aiuti concessi – e successivamente dichiarati incompatibili con la normativa europea – sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia;

considerato che a tal fine, sono modificati i criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, in conformità alla normativa europea e in linea con la

giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il contenuto della proposta di legge è riconducibile alle materia di potestà legislativa esclusiva statale « rapporti dello Stato con l'Unione europea », ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Atto n. 291.****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (Atto n. 291),

premesso che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e reca la disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa;

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

rilevato che l'articolo 1, sotto la rubrica « Libertà di iniziativa privata », individua l'oggetto dello schema di decreto, costituito dalla disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e dalla delimitazione dei relativi regimi amministrativi (comma 1);

evidenziato, con riferimento a tale individuazione, che occorre tuttavia precisare che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;

sottolineato che, nonostante l'enunciazione del comma 1, peraltro, gli ambiti

dei relativi regimi amministrativi non appaiono delimitati da disposizioni dello schema di decreto e rilevato che il Consiglio di Stato ha segnalato l'opportunità di espungere dal testo il periodo « e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi », intendendolo riferito alla ricognizione delle singole attività che viene demandata a successivi decreti legislativi;

rilevato, infatti, che, come stabilito dall'articolo 1, secondo comma, il legislatore delegato ha scelto di attuare la delega prevista dall'articolo 5 con l'adozione di più decreti legislativi, rinviando a questi ultimi la individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990; silenzio assenso di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990; comunicazione preventiva e autorizzazione espressa;

ricordato, al riguardo, che nel parere reso nella seduta del 15 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha rilevato come, « nonostante sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti », tuttavia il decreto possiede « caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività » idoneo a risolvere alcune delle criticità applicative della disciplina in questione ed ha, altresì, invitato il Governo ad introdurre nello schema di decreto in esame l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini

entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 124 del 2015;

preso atto che l'articolo 2, comma 3, stabilisce che sui siti istituzionali delle amministrazioni deve essere indicato lo sportello unico al quale i soggetti interessati possono presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente e che sono ammesse più sedi dello sportello solo in quanto funzionali a garantire più punti di accesso sul territorio;

ricordato, al riguardo, che il Consiglio di Stato ha osservato che andrebbe precisato, in linea con l'evoluzione ordinamentale, che lo sportello unico deve essere, almeno di regola, « telematico », nonché l'opportunità di precisare nel testo che la data di protocollazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione non deve essere diversa dalla data di effettiva presentazione della segnalazione o comunicazione;

rilevato che il medesimo articolo 2, comma 3, prescrive inoltre che l'amministrazione rilascia una ricevuta dell'avvenuta presentazione dell'istanza, comunicazione o segnalazione;

sottolineato, al riguardo, che l'articolo 2, comma 3 precisa che la predetta ricevuta non è condizione di efficacia della SCIA;

ricordato che il citato parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di precisare che la ricevuta deve essere rilasciata « immediatamente » e che sarebbe incongruo l'inciso che tale ricevuta possa costituire « comunicazione di avvio del procedimento », in quanto l'ambito di applicazione della norma attiene a proce-

dimenti ad istanza di parte, nonché in quanto priva dell'indicazione di un contenuto minimo obbligatorio;

rilevato che l'articolo 2, comma 4, disciplina i poteri sostitutivi tra diversi livelli amministrativi in caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione e, in particolare, stabilisce che in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino nonché in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione;

preso atto che il Consiglio di Stato ha segnalato al riguardo l'opportunità della previsione di un termine decorso il quale può attivarsi il potere sostitutivo;

evidenziato che l'articolo 2, comma 5, regola le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie « costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi »;

evidenziato, altresì, al riguardo, che il parere del Consiglio di Stato sottolinea l'opportunità di evitare automatismi e pertanto, di sostituire le parole « costituiscono illecito disciplinare » con « sono valutabili ai fini dell'illecito disciplinare »;

preso atto che l'articolo 3 dello schema di decreto regolamentare, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, prevedendo che in tali casi l'interessato presenta un'unica SCIA « all'ammini-



strazione indicata nei decreti di cui all'articolo 1 », ossia i decreti di ricognizione dei diversi procedimenti;

osservato che, come rilevato dal Consiglio di Stato, tale rinvio non consente di comprendere quale sia l'amministrazione competente a ricevere la SCIA unica, specie nel caso in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sia necessaria altra SCIA;

preso atto che, in base alla disciplina dettata al comma 1, l'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei presupposti e requisiti di loro competenza senza specificare entro quale termine deve essere fatta la trasmissione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di introdurre le innovazioni della disciplina generale in materia di SCIA prevista dal decreto in esame mediante la tecnica della novella della Legge 7 agosto 1990, n. 241 o, alternativamente, assicurando i necessari coordinamenti con la stessa;

b) per quanto riguarda l'ambito di applicazione del decreto in esame di cui all'articolo 1, comma 1, si valuti l'opportunità di espungere il riferimento alla delimitazione degli ambiti dei procedimenti amministrativi relativi alle attività private in quanto, tali ambiti, non appaiono delimitati dalle disposizioni dello schema di decreto e che le uniche disposizioni generali applicabili sono quelle dell'articolo 2, ossia la disciplina per la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione da parte dei privati di istanze, segnalazioni, comunicazioni;

c) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, che prevede la predisposizione di moduli unificati e standardizzati

che definiscono, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle istanze, delle segnalazioni e comunicazioni, come pure della documentazione da allegare, si valuti l'opportunità di assicurare che tali moduli siano effettivamente standardizzati, esauritivi ed efficaci ai fini dell'alleggerimento degli oneri burocratici a carico del cittadino;

d) si valuti l'opportunità di chiarire la decorrenza dei termini per la formazione della SCIA e dei termini entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda (silenzio-assenso), che dovrebbero decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della comunicazione o istanza;

e) per quanto attiene alla comunicazione o istanza del privato, si valuti l'opportunità di chiarirne il contenuto (dichiarazione della sussistenza dei presupposti, dati necessari per verificarli, per es. presso altre amministrazioni, eventuale domicilio digitale presso il quale ricevere le comunicazioni);

f) si valuti l'opportunità di prevedere che, ricevuta la comunicazione o istanza, l'amministrazione provveda alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241;

g) si valuti l'opportunità di prevedere che, nel caso di comunicazione o istanza a ufficio incompetente, questo la trasmetta all'ufficio competente;

h) si valuti l'opportunità di prevedere che il decorso dei termini per la scia e il silenzio-assenso non faccia venir meno la responsabilità del funzionario che non abbia svolto tempestivamente i controlli;

i) per quanto riguarda la previsione di cui all'articolo 3 dello schema di decreto che regola, al comma 1, per la prima volta l'ipotesi in cui per lo svolgimento di un'attività soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche (SCIA plurima) si valuti l'opportunità di definire meglio e chiarire la medesima

disciplina in sede di emanazione dei successivi decreti legislativi attuativi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 2014, di cui all'articolo 1, comma 2 dello schema di decreto;

*j)* nel caso si optasse per il mero coordinamento della disciplina prevista dal decreto in esame con la normativa vigente, in luogo della novella della legge 241 del 1990, si valuti l'opportunità di precisare che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di principio desumibili dal

presente decreto, ferme restando le competenze previste dai rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione;

*k)* si valuti l'opportunità di introdurre un congruo termine di adeguamento per le amministrazioni rispetto alle disposizioni del decreto;

*l)* si valuti l'opportunità di prevedere che non vengano richiesti documenti già in possesso della pubblica amministrazione;

*m)* si valuti l'opportunità di vietare la possibilità che altri enti richiedano ulteriore documentazione da produrre.